



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2014, n. 394

L.R. 37/85 e s.m.i. - Proroga autorizzazione coltivazione cava di inerti alluvionali in località "POSTA PIANA" - Comune di FOGGIA - Foglio 209, particelle 65p-83p-87p - Foglio 210, particelle 270p-278p. - Ditta CONGLOBIX snc - FOGGIA.

Il giorno 26 novembre 2014 in Modugno, nella sede del Servizio

IL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;

VISTA la nota n.1290/VIA/B.7 del 07/02/2003, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiarito la non applicabilità delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.69 del 14/11/2014, sottoscritta dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta CONGLOBIX snc, con sede in FOGGIA è stata autorizzata con determina n.27/MIN del 25/07/1990, a coltivare la cava di inerti alluvionali in località "POSTA PIANA" - Comune di FOGGIA - su quota parte delle part. 65-83-87, F. 209 e part. 278-270 (ex 15-42) F.210;
- con determina n.40/AES del 01/04/2010 si è provveduto a prorogare la validità di detto atto fino al 07/01/2015, e ad autorizzare le modifiche al piano di coltivazione comportanti l'avvicinamento degli scavi sino a 10 m dai sostegni linee elettriche presenti in cava e la riduzione della superficie di scavo a 6,0134 ha, atteso il divieto di scavo dell'area tratturale "Foggia Lavello" e delle fasce di rispetto imposto dall'Ufficio Parco Tratturi;
- la Società esercente con istanza acquisita al prot. n.8831 il 17/06/14 ha richiesto un'ulteriore proroga per completare la coltivazione;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, allegata a detta istanza, parzialmente corretta con documento acquisito al n.9751 il 24/10/2014, l'esercente e il direttore dei lavori affermano che la cava:
  - a) ricade nel sito della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS) identificato come SIC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata";
  - b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
  - c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";
  - d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;
  - e) l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrali a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI;
  - f) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n.27 del 25/07/1990 prorogato con provvedimento n.40/AES del 01/04/2010;

- g) dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 575.781;
- h) stando ai ritmi produttivi legati all'attuale dotazione strumentale e umana si necessita di un periodo di tempo di ulteriori 10 anni per ultimare i lavori di coltivazione e recupero;
- i) che il dato volumetrico di giacimento residuo risulta corrispondente a quanto stimato con il piano topografico in atti e corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31/12/2013;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.15119 del 04/12/2009 ha comunicato la sussistenza delle condizioni di compatibilità dell'intervento in oggetto con gli obiettivi e le finalità del PAI, a condizione che la ditta garantisca costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere, non intercetti e/o non arrechi pregiudizio alla falda idrica sotterranea, assicurando, altresì, un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda non inferiore a 20 metri”;
  - l'Ufficio Parco della Città di Foggia con nota 65391 del 29/7/2014 ha comunicato che la cava in questione è fuori dalla nuova ripermimetrazione del parco approvata con l.r. 41/2013”;
  - l'Ufficio Parchi regionale con nota n.10361 dell'8/8/2014 in relazione all'istanza di proroga coltivazione della cava in oggetto ricadente nel SIC “Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata” ha rimandato ai contenuti delle proprie note precedenti n.14269/2009 e n.4469/2010, con le quali si era già espresso sulla congruenza del piano di coltivazione dismissioni e recupero dell'area in oggetto con le peculiari caratteristiche naturali della stessa, reiterando di fatto le stesse prescrizioni, riportate nella determina su citata n.40/2010;
  - con lettera del 29/7/2014 la Società ha comunicato che non è stato operato alcun intervento di mitigazione poiché l'area è per la maggior parte tuttora destinata alla coltivazione cerealicola, e che i prefabbricati delle “ditte costruttrici nuova tratta ferroviaria Bovino-Cervaro”, presenti sulla parte est dell'area di cava saranno rimossi subito al termine di detti lavori e comunque prima del proseguo degli scavi in tale zona;

**CONSIDERATO che:**

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici allegati all'istanza, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione del volume residuo autorizzato chiede, tenuto conto dei ritmi attuali, un'ulteriore periodo di circa 10 anni, ben superiore a quanto previsto dall'ultimo piano di coltivazione approvato che, come da prescrizione Ufficio Parchi, prevedeva il completamento dei lavori in cinque anni;
- l'area di cava è tuttora in disponibilità della ditta medesima, stando a quanto comunicato, giusto atti di acquisto a firma del Notaio AUGELLI Michele del 06/05/91 - reg. n.189/2V il 23/05/91, per le part.65 del F.209 e n.15 del F.210; del 13/12/99 - rep. n.50904, racc. n. 6225, per le part.83-87 del F.209; del 23/07/92 - rep. n.46822, racc. n. 2554, per la part.42 del F.210;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- l'area di cava non ricade in ATE “A” o “B”, per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;
- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2013 sono stati acquisiti rispettivamente ai prott. n.11967 il 28/8/14 e n.11834 il 26/8/14, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;

Ritenuto di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto per ulteriori cinque anni, ex pareri Ufficio Parchi n.14269/2009 e n.4469/2010, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.69 del 14/11/2014;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003

garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

#### DETERMINA

alla Ditta CONGLOBIX snc - con sede legale in FOGGIA - Viale degli Aviatori Km 2,800 - P.IVA 01860750718 (legale rappresentante Nobile DI LASCIA, nato il 02/10/1938 a Rocchetta S. Antonio (FG), C.F. DLS NBL 38R02 H467R, residente in FOGGIA - Viale degli Aviatori Km 2,800), è accordata la

#### PROROGA

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità delle determinazioni autorizzative n.27/MIN del 25/07/1990 e n.40/AES del 01/04/2010, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di inerti alluvionali in località "POSTA PIANA" - Comune di FOGGIA - part. 65-83-87, F.209 e part. 270-278, F.210 tutte per quota parte su una superficie di 6,0134 ha, da completare entro il 07/01/2020.

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'atto sopra indicato n.27/MIN del 25/07/1990 e dal successivo atto di proroga n.40/AES del 01/04/2010, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla

data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2013;

b. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 07.01.2022, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

c. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

d. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;

e. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dallo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n°6 facciate,

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - sezione trasparenza;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;

d) sarà notificato in copia alla CONGLOBIX snc, al SINDACO del Comune di FOGGIA.

Il Dirigente del Servizio delegato

Ing. Angelo Lefons

---